
2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 6/09 - è individuato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci e incaricato con mandato pluriennale, nell'ambito dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al punto 2.4., in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra i coordinatori pedagogici dei servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica in base al curriculum professionale, in particolare all'esperienza riguardo a numero e tipologie di servizi coordinati;
- b) in assenza delle condizioni di cui alla lettera a), attraverso selezione - effettuata con modalità che garantiscano la trasparenza - tra coordinatori pedagogici di servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità privata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente; di promozione e valutazione della qualità dei servizi con particolare riferimento al sistema regionale di accreditamento; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di promozione degli scambi pedagogici; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi - ivi comprese le sezioni primavera (fatte salve le competenze costituzionali delle Istituzioni scolastiche autonome e nell'ambito delle intese sottoscritte con il Miur e l'USR Liguria) sociali e sanitari, di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia in seno al Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario si rapporta con il direttore sociale, propone l'inserimento dei punti di sua competenza all'ordine del giorno della Conferenza di Distretto, partecipa a tali riunioni per le parti di sua competenza.

In sede di gare di appalto, bandi, accreditamento, per il coordinatore pedagogico distrettuale devono essere previamente verificati eventuali conflitti di interesse e qualsiasi altra forma di incompatibilità di legge.

Il coordinatore pedagogico distrettuale non può svolgere funzioni di educatore presso servizi socio educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico distrettuale è tenuto a un costante aggiornamento annuale nella specifica funzione che ricopre, ivi compresa la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale indette presso la sede istituzionale della Regione Liguria.

Eventuali contributi regionali ai distretti sociosanitari, quali fondi vincolati e finalizzati al sostegno delle spese correlate all'esercizio delle funzioni dei coordinatori pedagogici distrettuali, sono da intendersi - nel caso del loro utilizzo a favore di personale dipendente pubblico - conformi all'intento del fondo ex art. 15 CCNL 01/04/99 ed ex art. 9 D.L. 78/2010, purché destinati conformemente al principio del loro utilizzo specifico senza aggravio alcuno per il bilancio dell'ente.

Per i coordinatori pedagogici distrettuali non individuati tra i dipendenti pubblici in ruolo, possono essere destinate le eventuali risorse regionali per rimborsi spese e incentivi economici.